CNDCEC - CNDCEC
Prot. 2545 del 24/02/2022 - Uscita
Impronta informatica: f66fc354e5c24a52e63b5b188c40e3d4b3fd2167b6877cedbd638e1b0782fb34
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/me

Roma, 23 febbraio 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di ANCONA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 53/2022 – Comitato Pari Opportunità – componente designato dal Consiglio dell'Ordine

Facendo seguito alla Vostra comunicazione del 22 febbraio scorso relativa alla designazione del componente del Comitato pari opportunità da parte del Consiglio dell'Ordine, riprendendo quanto già espresso in risposta al PO 129/2021, si osserva quanto segue.

L'art. 4 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 maggio 2021, prevede che il CPO si compone di 5 o 7 membri (in base al numero degli iscritti nell'albo), tutti iscritti nelle due sezioni dell'Albo, di cui uno è designato dal Consiglio dell'Ordine, mentre gli altri (4 o 6) devono essere eletti.

Il membro nominato dal Consiglio dell'Ordine assume di diritto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, la presidenza del CPO e al Presidente sono riconosciuti i seguenti poteri: rappresenta il CPO medesimo, convoca e presiede le riunioni, formula l'ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio dell'Ordine in merito alle iniziative intraprese.

All'art. 9 del Regolamento è inoltre previsto che la carica di componente del CPO sia incompatibile, oltre altre che non rilevano nel presente parere, con quella di: "*a) componente del Consiglio dell'Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell'Ordine".*

La circostanza che nelle incompatibilità con la carica di componente del CPO vi sia quella di componente del Consiglio dell'Ordine, con espressa salvezza per la designazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, fa ritenere che il Consiglio dell'Ordine debba scegliere il membro da nominare al proprio interno.

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 2545 del 24/02/2022 - Uscita
Impronta informatica: f66fc354e5c24a52e63b5b188c40e3d4b3fd2167b6877cedbd638e1b0782fb34
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Depone nel medesimo senso anche la circostanza che l'elezione dei membri del CPO e del Consiglio dell'ordine siano strettamente collegate tra loro in quanto da un lato il CPO ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine e decade in caso di scioglimento di questo, e dall'altro lato il Regolamento per l'elezione dei CPO all'art. 4, co. 1 prevede espressamente che questo venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Oltre ciò non può non evidenziarsi la circostanza che sia lo stesso Presidente del CPO a dover mantenere informato il Consiglio dell'Ordine sulle attività poste in essere.

Inoltre, prevedere che il Presidente del CPO possa essere un soggetto qualunque, non eletto nel Consiglio dell'ordine, stride con la natura di organo elettivo del CPO, quale organo espressivo della volontà degli iscritti all'albo, per come disciplinato dall'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento.

Cordialmente

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani